
Insula

Insula spa braccio operativo
del Comune di Venezia
per la manutenzione urbana,
le infrastrutture e l'edilizia

Modello di organizzazione e gestione ex Dlgs 231/2001

revisione 1_2014
Cda del 6 giugno 2014

Indice

Parte generale	2
Note introduttive	2
a. Premesse.....	2
b. Destinatari del Modello.....	3
b.a. I reati commessi da soggetti «apicali»	3
b.b. I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»	3
c. Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto.....	4
d. I reati e gli altri illeciti presupposti della responsabilità degli enti	5
e. Il Modello di organizzazione e gestione	8
1. Il sistema delle procedure e dei controlli presente in azienda.....	9
1.1 Sistema qualità	9
1.2 Sistema di controllo di gestione	10
1.3 Sistema gestionale SAP	10
1.4 Controlli da parte degli organi sociali e del Comune di Venezia	10
2. Contenuti del Modello	11
2.1 Mappa delle attività a rischio e dei potenziali reati	11
2.2 Codice etico	11
2.3 Organismo di Vigilanza	12
2.4 Obbligo di informazione.....	13
2.5 Sicurezza	13
2.5.1 Sicurezza nelle sedi aziendali	13
2.5.2 Sicurezza nei cantieri per personale Insula spa	14
3. Apparato sanzionatorio	14
4. Formazione	14

Parte generale

Note introduttive

a. Premesse

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il decreto 231 o semplicemente decreto), recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Esso prevede una responsabilità diretta della società per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente legati alla stessa e statuisce l’applicabilità nei confronti di quest’ultima di sanzioni amministrative che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento delle attività che essa svolge.

La responsabilità introdotta dal decreto 231, ancorché definita “amministrativa”, è considerata a tutti gli effetti una responsabilità di tipo penale, sia perché l’accertamento della stessa è demandato al giudice penale, sia perché la responsabilità deriva direttamente dalla commissione di un reato.

La responsabilità della società sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato e anche se il reato è estinto per una causa diversa dall’amnistia.

La responsabilità amministrativa della società per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista, si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che ne è l’autore ed è a questa connessa.

Nel rispetto del principio di legalità, la società pertanto, non può essere chiamata a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, contemplati dal decreto 231 e smi e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del decreto.

La realizzazione di uno dei reati indicati dal decreto costituisce uno dei presupposti per l’applicabilità della disciplina dettata dal decreto stesso. Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia stato commesso «nell’interesse o a vantaggio dell’ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal decreto.

Per il sorgere della responsabilità dell’ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal decreto «nell’interesse esclusivo proprio o di terzi».

Occorre inoltre che l’illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell’ente (soggetti in cosiddetta «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (cosiddetti «subalterni»).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il dirigente, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere l'azione tipica, prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

Il decreto 231 prevede che la società non risponda dei reati contestati qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, secondo le disposizioni normative previste all'art. 6 dello stesso.

Va detto, infine, che l'adozione di modelli di organizzazione e gestione tesi a prevenire i reati previsti dal Dlgs 231/2001 non è obbligatoria, ma deriva da una ben precisa scelta aziendale. Il presente Modello i suoi successivi aggiornamenti, infatti, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione della società.

b. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ai dipendenti della società, ancorché distaccati, nonché a coloro i quali svolgono attività per Insula in forza di contratti a progetto o di contratti di collaborazione rientranti nella cosiddetta parasubordinazione.

b.a. I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra:

- a) che «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- b) che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- c) che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- d) che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

b.b. I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispon-

dere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In questa ipotesi, il decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Per il decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

c. Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto

Sono previste sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo. Le sanzioni interdittive previste dal decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a) da un soggetto apicale,
 - b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il decreto prevede altre due sanzioni:

- a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

d. I reati e gli altri illeciti presupposti della responsabilità degli enti

L'elenco dei reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente è contenuto nella sezione III del capo I del decreto 231 (artt. 24-26).

Nella sua versione iniziale, il decreto 231 circoscriveva il suddetto catalogo ad alcune figure di reato, rientranti nell'ambito dei cosiddetti delitti contro la pubblica amministrazione, ed in particolare alle seguenti:

- a) truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, co. 2, n. 1, e 640 bis c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- b) concussione, corruzione e istigazione alla corruzione (limitatamente ai reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 ter, co. 1, 321 e 322 c.p.).

Coerentemente con le indicazioni fornite sul punto dal Governo, il legislatore ha successivamente ampliato l'elenco dei reati la cui commissione comporta la responsabilità degli enti, ricomprendendovi anche:

- a) i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario (ed in particolare i delitti di falsità in monete, di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.) (v. l'art. 25-bis del decreto 231, aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 350 del 25 settembre 2001, recante "disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia");
- b) gli "illeciti penali ed amministrativi in materia di società e consorzi" (art. 25-ter), così come disciplinati dal Dlgs 11 aprile 2002, n. 61, che ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile (ed in particolare i delitti di false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; impedito controllo; indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale sociale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; aggio; omessa comunicazione del conflitto d'interessi; illecita influenza sull'assemblea; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
- c) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ovvero i delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 19 dicembre 2002, sulla lotta al finanziamento del terrorismo (cfr. l'art. 25 quater, introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, di ratifica della predetta Convenzione nell'ordinamento italiano);
- d) i delitti contro la persona, la personalità e la libertà individuale di cui agli artt. 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (art. 25-quater.1 introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n.7), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo 6 comma (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e

- 600-quater (detenzione di materiale pornografico) (art. 25-quinquies, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”);
- e) i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo i-bis, capo ii, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25 sexies del decreto, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, di attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e direttive della Commissione di attuazione);
- f) i reati transnazionali di cui all’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”);
- g) i reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.;
- h) i reati di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” di cui all’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
- i) i delitti informatici e di trattamento illecito di dati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) c.p. (art. 24 bis del decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la “ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001”);
- j) i delitti di criminalità organizzata di cui agli artt. 416 co. 6 (associazione per delinquere diretta alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 nonché all’art. 12, comma 3 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Dlgs 25/07/1998, n. 286), 416-bis (associazione di stampo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) c.p., nonché all’art. 74 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 24-ter del decreto, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica);
- k) i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell’industria o del commercio), 513-bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell’esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-quater (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari) c.p.

(art. 25-bis.1 del decreto, introdotto dalla 7 legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

l) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (art. 25-novies del decreto, introdotto dalla citata legge 23 luglio 2009, n. 99);

m) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. (art. 25-decies, introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Onu contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003);

n) i reati ambientali introdotti con l'art. 25 undecies (rubricato "reati ambientali" nel corpus normativo del Dlgs 231), con cui vengono previste sanzioni pecuniarie per la violazione degli artt. 727-bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis (distruzione o danneggiamento di habitat protetto); dei reati previsti nel cosiddetto Codice dell'ambiente, cioè il Dlgs 03.04.2006, n. 152, in riferimento alle attività di scarico di acque nonché di gestione, spedizione, smaltimento, traffico dei rifiuti, bonifica dei siti ed esercizio di attività pericolose; dei reati previsti nel Dlgs 06.11.07, n. 202, che puniscono l'inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico delle navi; per queste ultime fattispecie, ancorché inapplicabili alla Società, e per le violazioni del Codice Ambiente sono previste le sanzioni interdittive, che possono essere anche definitive nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano utilizzate allo scopo unico o prevalente di compiere i reati della specie di cui si tratta. Tali ultime previsioni sono state introdotte nel nostro Ordinamento nel rispetto delle Direttive comunitarie n. 2008/99/CE e n. 2009/123/CE; quest'ultima in particolare è intervenuta nel nostro sistema penale ad integrazione di precedente Direttiva, già recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 06.11.2007, n. 202 e precedentemente menzionata. Con entrambe il Governo della Repubblica ha dato esecuzione a legge delega del 04.06.2010, n. 96 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee";

o) i reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotti con l'art. 25 duodecies, con cui vengono previste sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'art. 22, comma 12-bis, del Dlgs 286/98 stabilisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

p) il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.) che integra il catalogo dei reati di cui all'art. 25, e di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) che integra i reati di cui all'art. 25-ter, entrambi introdotti con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – cosiddetta "legge anticorruzione". Tale legge ha inoltre apportato modifiche ai seguenti articoli del codice penale già ricompresi nel catalogo dei reati rilevanti nell'ambito del de-

creto 231: artt. 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322 bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) c.p.

e. Il Modello di organizzazione e gestione

Insula spa, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un *Modello di organizzazione e gestione*, nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal decreto 231.

A tal fine si è proceduto all'analisi del contesto aziendale, per verificare dove (in quali aree/settori aziendali di attività), e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal decreto 231.

Il risultato di tale verifica si è concretato in un elenco delle attività, evidenziate nella parte speciale del presente modello, che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei reati disciplinati dal decreto 231.

Il *Modello di organizzazione e gestione* adottato da Insula si avvale di tutta una serie di procedure e controlli presenti in azienda e che svolgono una funzione molto importante anche ai fini di prevenzione dei reati previsti dal Dlgs 231.

1. Il sistema delle procedure e dei controlli presente in azienda

Insula spa è dotata di una struttura organizzativa interna formalizzata e chiara, che si presenta suddivisa in distinte unità, per ciascuna delle quali è specificamente individuata la rispettiva linea di dipendenza gerarchica, missione e responsabilità.

Già prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina in tema di responsabilità degli enti, Insula si è dotata di un sistema di procedure e di controlli a vari livelli che consente un monitoraggio costante delle proprie attività, atto a garantire un controllo sull'operato di tutti i soggetti agenti. Tale sistema, integrato con il presente Modello, si può considerare idoneo a prevenire la commissione degli eventuali reati contemplati da Dlgs 231/2001 e meglio individuati nella parte speciale del presente documento contenente la mappatura delle attività a rischio e dei potenziali reati.

1.1 Sistema qualità

La società si è già dotata di un sistema qualità che, individuando i processi lavorativi e le procedure connesse, risponde in parte anche ai criteri della normativa del Dlgs 231/2001.

Questo elemento costituisce un presupposto essenziale, che consente di procedere a una interazione tra il sistema qualità e il *Modello di organizzazione e gestione*. I due sistemi rispondono a criteri diversi. In particolare la normativa ISO 9001 non si pone problemi di carattere repressivo o sanzionatorio nei confronti dei dipendenti, mentre necessariamente il modello di prevenzione deve prevedere un metodo repressivo e applicare un modello specifico.

Ma è indubbio che il dover seguire una procedura ben definita evidenzia i possibili errori o violazioni della procedura intesi come “difformità” che, se analizzati anche in una logica differente da quella della qualità, possono aiutare a percepire e segnalare elementi di potenziale comportamento doloso.

Si è pertanto ritenuto opportuno procedere a una integrazione tra i due sistemi, facendo in modo di evidenziare le rispettive attribuzioni senza confusione di ruoli e responsabilità.

Le procedure connesse alla realizzazione del Modello in questione non devono costituire un appesantimento burocratico-formale. Devono, invece, essere motore di una dinamica positiva che, integrando il sistema qualità, rappresenti l'occasione per migliorare le prestazioni aziendali, rendere sempre più consapevole e coinvolto il personale, avviando un dibattito attorno ai contenuti etici dell'attività lavorativa.

Inoltre il sistema qualità di Insula costituisce uno strumento essenziale anche ai fini del Dlgs 231/2001 in quanto individua con chiarezza le responsabilità, la linea di dipendenza gerarchica, i compiti attribuiti a ogni funzione aziendale. Esso recepisce i poteri di firma e di autorizzazione definiti dalla società e le procedure manuali e informatiche che consentono di controllare i comportamenti aziendali.

Si considera rilevante anche l'attività di controllo dei responsabili dei singoli uffici sul rispetto delle procedure nei confronti del personale da gestire.

Al fine di assicurare una concreta integrazione tra il sistema qualità ed il modello di prevenzione reati, è opportuno che le modifiche non meramente formali alle procedure rilevanti ai fini del

Dlgs 231/2001 vengano comunicate all'ODV affinché ne prenda atto e ne verifichi, se del caso, la compatibilità con il presente modello.

Inoltre, il sistema qualità ha previsto una procedura strettamente connessa al *Modello di organizzazione e gestione* denominata "P26 Prevenzione reati ex Dlgs 231/2001", comprensiva del regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

1.2 Sistema di controllo di gestione

Insula è dotata di un sistema di controllo di gestione interna, che consente di monitorare l'andamento economico e dei costi della società rispetto alle previsioni nonché l'andamento dei costi. In particolare, tale sistema permette di verificare l'esistenza di eventuali scostamenti significativi delle previsioni a finire rispetto al budget annuale, a fronte dei quali è previsto il coinvolgimento delle funzioni apicali per poter valutare collegialmente eventuali interventi correttivi, mirati a un livellamento tra budget e previsioni a finire (vedasi procedura P18 Programmazione economica e controllo di gestione). Gli eventuali scostamenti e le azioni correttive saranno oggetto di tempestiva comunicazione all'OdV.

1.3 Sistema gestionale SAP

Insula utilizza, per tutta la propria attività, il sistema gestionale SAP, un sistema informativo assai complesso la cui manipolazione risulta molto improbabile.

Il sistema informativo SAP (system application program) è un sistema gestionale integrato, che permette alle diverse funzioni aziendali di svolgere le operazioni di competenza su dati identici per tutti gli operatori, mantenendone così la coerenza complessiva.

Inoltre per il funzionamento del sistema SAP le procedure aziendali (Appalti, Approvvigionamenti, Fatturazione attiva e passiva) prevedono un complesso iter autorizzativo che vede il coinvolgimento di più funzioni, per poter procedere ai pagamenti dei fornitori; in particolare, i principali passaggi consistono in richiesta d'acquisto, ordine, acquisizione della prestazione, registrazione delle fatture e pagamento a seguito di detta registrazione.

1.4 Controlli da parte degli organi sociali e del Comune di Venezia

Esistono inoltre altri organismi che esercitano una funzione di controllo sull'attività della società, quali il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'eventuale società di revisione.

Va anche ricordato che Insula è soggetta al controllo del Comune di Venezia sotto due aspetti diversi:

1. in quanto azionista di maggioranza della società;
2. in quanto committente di Insula (controllo della remunerabilità della prestazione sia in termini di quantità che di qualità).

Infine il Comune di Venezia e gli altri soci, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso dei poteri di vigilanza, di verifica ed ispettivi nei confronti della società.

2. Contenuti del Modello

2.1 Mappa delle attività a rischio e dei potenziali reati

La società ha effettuato un'attenta analisi delle attività a rischio presenti in azienda e dei reati che potrebbero essere commessi nell'esecuzione di tali attività. Tale analisi è contenuta nella parte speciale del presente documento.

Sono state individuate le seguenti attività a rischio:

- area amministrazione e controllo di gestione (COGEST in service con Veritas);
- area gare e appalti (GARAPP);
- area affari generali, legali, societari e qualità (AFFLEG);
- area progettazione ed esecuzione lavori (PEL);
- area edilizia pubblica e condoni
- area sicurezza.

Per ognuna di tali attività sono stati individuati i potenziali reati che possono essere commessi. È su tali attività che dovrà, in particolare, concentrarsi l'attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza volta alla prevenzione e alla repressione dei reati stessi.

2.2 Codice etico

Insula si è dotata di un Codice etico nel quale vengono evidenziati:

- a) i principi etici generali ai quali si deve uniformare l'attività di tutti gli operatori della società e, in particolare, la trasparenza e la correttezza;
- b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti che hanno attinenza con l'attività di Insula, in particolare quelli in materia di appalti pubblici;
- c) i criteri di scelta dell'affidatario di lavori, servizi e forniture: la scelta dell'affidatario di lavori, servizi e forniture devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza, di parità delle condizioni e sulla base di valutazioni obiettive, in merito alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della prestazione;
- d) l'individuazione dei principi base di comportamento verso il Comune di Venezia e dei soci quali "clienti", verso i funzionari degli enti pubblici, verso i propri fornitori (sia imprese che prestatori di servizi);
- e) l'estensione dell'obbligo di osservanza del Modello non solo all'interno dell'azienda, ma anche a collaboratori e fornitori, con l'esplicita previsione di clausole risolutive espresse nei relativi contratti.

Il presente Modello si intende quindi integrato dal Codice etico della società.

2.3 Organismo di Vigilanza

L'individuazione di un organismo di vigilanza, con il compito specifico di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è, assieme all'adozione di un Modello di organizzazione e controllo, l'elemento essenziale per garantire la prevenzione dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 da parte di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società.

L'ODV è nominato dal consiglio di amministrazione, ovvero dal presidente su mandato del CDA. La scadenza del suo incarico coincide con quella del CDA che lo ha nominato. L'ODV cessa per scadenza del termine, salvo revoca, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'organismo stesso. Il funzionamento dell'OdV è disciplinato dalla procedura "P26 Prevenzione dei reati ex Dlgs 231/2001".

L'ODV non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati contemplati dal Dlgs 231/2001.

Le attribuzioni dell'organismo di vigilanza (ODV) possono essere sintetizzate come segue:

- identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al Dlgs 231/01 assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, vigilando sul sistematico aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei "processi sensibili";
- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e curare il suo aggiornamento nel senso di evidenziare, di sua iniziativa, l'opportunità di correzioni o interventi, qualora siano emerse carenze o possibilità di miglioramenti;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- collaborare alla predisposizione ed integrazione del Codice Etico interno;
- relazionare annualmente il CDA sull'attività di prevenzione dei reati;
- assicurarsi che la società aggiorni il Modello, per adeguarlo alle effettive esigenze, e la mappatura delle attività aziendali soggette a rischio-reato e dei potenziali reati;
- assicurarsi che la società curi l'informazione/formazione sugli elementi di rischio dei reati nei confronti dei dipendenti.

Al fine di consentire l'adempimento delle suddette attività, l'ODV potrà:

1. promuovere forme di comunicazione e formazione sui contenuti del Dlgs 231/2001;
2. fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
3. accedere liberamente presso gli uffici della società per il corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Le attività dell'organismo sono caratterizzate da:

- **autonomia e indipendenza**, da un lato per consentire l'indipendenza da condizionamenti funzionali e gerarchici e, d'altro lato, per consentire all'organismo un rapporto relazionale diretto con il CDA;
- **professionalità**, che si sostanzia nel saper utilizzare strumenti specifici di analisi direttamente o attraverso competenze esterne all'azienda e nella conoscenza specifica delle attività aziendali;

– **continuità di azione**, al fine di garantire la costante ed efficace attuazione del Modello di prevenzione.

Le dimensioni dell'azienda non consentono di individuare l'ODV come una figura interna dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza. Inoltre l'organizzazione aziendale non prevede figure, in posizione apicale, non dotate di mansioni operative o di responsabilità diretta su settori rilevanti ai fini del Dlgs 231. La scelta dell'azienda si è pertanto orientata ad attribuire il ruolo di organismo di vigilanza a un soggetto esterno, dotato della necessaria professionalità, al quale affidare l'incarico nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza e garantendo la necessaria continuità di azione.

Sulla base della mappatura delle attività a rischio e dei potenziali reati, un apposito team audit nominato dal CDA effettua almeno una volta all'anno una verifica su uno o più elementi sensibili. Altre verifiche possono essere effettuate a seguito della segnalazione di potenziali reati.

Il CDA nominerà i componenti del gruppo tra i dirigenti e/o responsabili di funzione della società con adeguata conoscenza delle attività da verificare, della normativa applicabile, delle procedure aziendali e della mappatura dei potenziali reati. I componenti del gruppo di verifica non devono avere responsabilità dirette nei settori da verificare.

Come si è avuto modo di dire in precedenza, il sistema qualità di Insula prevede una serie di procedure e modelli organizzativi che possono essere integrati nel *Modello di organizzazione e gestione*. L'organismo di vigilanza potrà sicuramente utilizzare gli esiti delle verifiche previste dal Manuale servizi generali volume 1 e Regolamento di audit di Veritas spa. per valutare o meno la rispondenza del Modello e per verificare le eventuali difformità emerse dagli audit eseguiti dal sistema qualità. Sarà opportuno che l'ODV valuti anche gli elementi che possono essere rilevatori di criticità rispetto al Modello della prevenzione dei rischi-reato, emersi nelle azioni di audit qualità, oltre che nel corso delle verifiche eseguite dal team audit ex Dlgs 231/2001.

Insula si è altresì dotata di una procedura di Qualità (P26 Prevenzione dei reati ex Dlgs 231/2001) che regola il funzionamento dell'ODV.

2.4 Obbligo di informazione

Tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ai dipendenti della società, ancorché distaccati, nonché a coloro i quali che venissero a conoscenza di comportamenti difformi dal Modello sono obbligati a informare tempestivamente l'organismo di vigilanza a mezzo posta elettronica all'indirizzo organismodivigilanza@insula.it.

L'ODV dovrà ricevere e valutare con la dovuta attenzione tali informazioni, garantendo il pieno rispetto dell'anonimato della persona che le ha segnalate.

2.5 Sicurezza

2.5.1 Sicurezza nelle sedi aziendali

In applicazione del sistema di sicurezza aziendale così come definito nell'art. 30 del Dlgs 81/2008, si rinvia al documento di valutazione dei rischi riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro nelle sedi permanenti degli uffici di Insula. In detto documento vengono valutati i rischi per

la sicurezza e la salute dei lavoratori, le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Nel documento sopra citato viene altresì delineato l'organigramma aziendale che riporta l'individuazione delle seguenti figure, con i rispettivi compiti di ciascuna: datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetto al servizio di prevenzione e protezione, incaricati del primo soccorso e della prevenzione ed emergenza incendio.

Per quanto riguarda il sistema dei controlli, si evidenzia che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in collaborazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) e con gli altri soggetti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione, dovrà procedere alle opportune verifiche sull'applicazione delle misure di sicurezza delineate nel documento ai sensi della normativa vigente e dovrà altresì relazionare in merito il coordinatore tecnico.

Il documento prevede altresì l'indizione di riunioni periodiche tra i soggetti interessati e di visite periodiche effettuate dal responsabile del servizio prevenzione unitamente al medico competente, nonché azioni relative alla formazione e informazione del personale.

2.5.2 Sicurezza nei cantieri per personale Insula spa

Per quanto riguarda i cantieri, il personale tecnico che ha titolo per recarsi in cantiere viene munito degli appositi dispositivi di protezione individuale, come ad esempio giacconi, scarpe, guanti, paraorecchie e scatola di tappi per le orecchie, tuta impermeabile, caschetto, con lettera di consegna che viene fatta controfirmare dal dipendente.

Il personale di Insula che si reca in cantiere deve altresì conoscere, ove previsto, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa e approvato dal coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni ivi contenute.

I controlli su tali adempimenti sono demandati al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dalla società.

3. Apparato sanzionatorio

Insula spa è consapevole che punto qualificante nella costruzione del Modello è la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e dei protocolli interni contemplati nel presente documento ai fini della prevenzione di cui al decreto 231.

In conformità alla previsione dell'art. 6, punto 2, lett. e) del decreto 231, Insula è dotata di un Codice disciplinare, approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 5 luglio 2013, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne adottate dalla società, così come ogni altra norma di legge e/o interna alla società stessa.

4. Formazione

Coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ai dipendenti della società, ancorché distaccati, nonché a coloro i quali svolgono attività per Insula in forza di contratti a progetto o di contratti di collaborazione rientranti nella co-

siddetta parasubordinazione, ricevono, a cura della società, la formazione in materia di Dlgs 231, tramite specifici corsi tenuti da personale interno o esterno, contenenti informazioni mirate alle funzioni svolte.

Tutto il personale, dirigenza compresa, viene sottoposto a un test scritto di verifica sulla comprensione di quanto spiegato durante i corsi. Tale test viene restituito corretto e le correzioni debbono essere accompagnate da debite spiegazioni.

I corsi di formazione possono avvenire con maggiore frequenza, ogni qualvolta ritenuto necessario, ad esempio a seguito di modifica della documentazione per introduzione di nuovi reati.